

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Avviso pubblico

per la concessione di compartecipazioni finanziarie ad Onlus, Enti morali, Pro Loco, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2015, Enti locali, Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e Università che intendono promuovere la realizzazione di iniziative nell'ambito della Festa della Toscana, edizione 2016.

Premesso che:

- la Festa della Toscana, disciplinata con legge regionale 9 aprile 2015, n. 46, quale solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, è un'iniziativa istituzionale promossa dal Consiglio regionale della Toscana (d'ora in poi, Consiglio regionale), rivolta all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale, di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà, che nella Regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, al fine di consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua originale identità;
- ogni anno la Festa, incentrata su un tema specifico, viene celebrata con iniziative e manifestazioni che si svolgono su tutto il territorio regionale, coinvolgendo soggetti pubblici e privati;
- nella seduta del 28 settembre 2016 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 108 ha stabilito di approvare il documento relativo alle "Linee d'indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2016" e il relativo tema **"Modernizzazione e riforme dall'età del Granduca Pietro Leopoldo con particolare riferimento all'istituzione delle comunità, alle**

bonifiche ed alle infrastrutture” prevedendo, come di consueto, lo svolgimento di molteplici iniziative articolate su tutto il territorio regionale;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza sopra richiamata, si rende noto quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente avviso pubblico intende partecipare, attraverso la concessione di un cofinanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, della l.r. 4/2009, alle iniziative realizzate nell’ambito della Festa della Toscana, edizione 2016, da Onlus, Enti morali, Pro Loco, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro, costituite entro il 31/12/2015 con sede legale e operativa in Toscana, da Enti locali, Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e Università della Toscana.
2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma devono essere pertinenti con il tema dedicato alla Festa della Toscana edizione 2016, indicato in premessa, e possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi, spettacoli, manifestazioni e convegni, tutti strettamente collegati con le specificità culturali, storiche e sociali del territorio della Regione Toscana.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso, le Onlus, gli Enti morali, le Pro Loco, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e le associazioni culturali senza scopo di lucro, costituite entro il 31/12/2015 con sede legale e operativa in Toscana, gli Enti locali, gli istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e Università della Toscana.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel territorio della Regione Toscana nel periodo compreso tra il 25 novembre 2016 e il 28 febbraio 2017, salvo quanto disposto all’art. 9, comma 1. E’ ammessa, da parte delle **sole istituzioni scolastiche**, la realizzazione di progetti che abbiano come **ambito temporale di riferimento l’anno scolastico 2016/2017, con conclusione degli stessi entro e non oltre il 30 aprile 2017;**
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad una unica iniziativa.
4. La stessa iniziativa può essere realizzata da più soggetti, tra quelli indicati al comma 1, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato il soggetto capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell’iniziativa proposta. Il soggetto

capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale la comunicazione relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 9, e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri enti/soggetti associati. Tutti i soggetti associati devono essere compresi tra quelli indicati al comma 1, pena la non ammissibilità.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che intendono partecipare al presente avviso pubblico devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, utilizzando la modulistica disponibile e reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale:
www.consiglio.regione.toscana.it.
2. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, pena la non ammissibilità, i seguenti documenti:
 - il progetto dell'iniziativa, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - il piano previsionale di spesa dell'iniziativa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale;
 - solo per le Onlus, Enti morali, Pro Loco, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2015: copia dell'atto costitutivo o dello Statuto vigente del soggetto richiedente, redatto nelle forme previste dalla legge, oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto, con indicazione del nominativo del legale rappresentante e copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
 - nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4), la domanda deve essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di

tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.

3. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, timbrata e firmata dal legale rappresentante in uno dei seguenti modi:

- mediante firma digitale;
- mediante firma autografa, nel qual caso la domanda di concessione deve essere corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

4. La domanda di concessione, corredata con tutta la documentazione obbligatoria, **deve pervenire** al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, entro e non oltre mercoledì 26 ottobre 2016, in una delle seguenti modalità:

1) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;

2) tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema;

3) trasmissione tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo del Consiglio regionale <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>;

Per le modalità di invio di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente e inviati in formato pdf e riportare quale oggetto dell'invio "Domanda di partecipazione Avviso pubblico Festa della Toscana 2016";

Gli Enti pubblici e gli Istituti scolastici dovranno obbligatoriamente scegliere tra le modalità di invio di cui ai punti 1 e 2.

4) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 4, 50129 Firenze;

5) consegna a mano all'Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 4, Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00; dal lunedì al giovedì 14.00/17.00; il venerdì 14.00/16.30.

Per le modalità di invio di cui ai punti 4 e 5 sulla busta che contiene la domanda deve essere riportata la dicitura: "Avviso pubblico Festa della Toscana 2016", nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente.

5. **Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.**

6. La domanda di concessione della compartecipazione finanziaria deve essere corredata, pena la non ammissibilità, della documentazione obbligatoria di cui al comma 2.

7. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
 - a. il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali che la certifichino, ai sensi di legge, come una organizzazione compresa tra quelle indicate all'art. 2, comma 1;
 - b. il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
 - c. l'accesso del pubblico all'iniziativa per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione, e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa, deve essere **gratuito**;
 - d. tutte le attività, risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione **devono essere realizzate nel periodo compreso tra il 25 novembre 2016 e il 28 febbraio 2017**, salvo quanto disposto all' art. 9, comma 1. E' altresì ammessa, da parte delle **sole istituzioni scolastiche**, la presentazione di progetti che abbiano come **ambito temporale di riferimento, l'anno scolastico 2016/2017, con conclusione entro e non oltre il 30 aprile 2017**;
 - e. l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana;
2. nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4), la domanda deve essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila, e tutti i soggetti che ne fanno parte devono essere inclusi tra quelli indicati al comma 1 dell'art. 2;
 - la domanda di concessione deve essere **redatta sulla carta intestata del soggetto richiedente**, timbrata e firmata dal legale rappresentante secondo le modalità indicate all'art. 3, compresa la copia fotostatica non autenticata del documento di identità del legale rappresentante nel caso di firma autografa;
 - la domanda di concessione della compartecipazione, corredata della documentazione obbligatoria, deve **pervenire** al Consiglio regionale entro e non oltre **mercoledì 26 ottobre 2016**, secondo le modalità indicate all'art. 3.

Art. 5 – Valutazione domande

1. Il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici. verifica l'ammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Avviso.
2. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti.
3. Le domande ammissibili saranno sottoposte all'esame dell'Ufficio di Presidenza che le valuterà, ai fini della concessione delle compartecipazioni, in base ai seguenti criteri:
 - a) pertinenza e qualità dell'iniziativa o del progetto al tema del presente avviso;
 - b) sostenibilità finanziaria del progetto;
 - c) replicabilità dell'iniziativa sul territorio;
 - d) realizzazione dell'iniziativa in forma associata;
 - e) comunicazione e promozione dell'iniziativa.
4. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume, il soggetto proponente ha la piena disponibilità dei contenuti del volume, e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa.

Art. 6 – Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del marchio

1. L'Ufficio di Presidenza concede compartecipazioni finanziarie fino al massimo di euro **5.000,00** e comunque di importo non superiore al **50% (cinquanta)** delle spese ammissibili rilevate in fase istruttoria dall'analisi del piano previsionale di spesa di cui all'art. 3, comma 2.
2. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione, l'importo, fermo restando il **50 % (cinquanta)** delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di euro **7.000,00**.
3. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni finanziarie ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, ammonta a **280.000,00 euro**.
4. Il Settore competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione delle compartecipazioni deliberate dall'Ufficio di Presidenza, e contestualmente trasmette agli stessi il logo della Festa della Toscana edizione 2016 con le relative modalità di utilizzo.
5. Il logo del Consiglio regionale concesso per la Festa della Toscana 2016 può essere utilizzato solo nell'ambito dell'iniziativa per la quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi

altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela della immagine del Consiglio regionale.

Art. 7 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Le spese per la realizzazione dell'iniziativa, rilevabili dal rendiconto di cui all'art. 9, devono riferirsi solo ad attività avviate nel periodo compreso tra **il 25 novembre 2016 e il 28 febbraio 2017**, e nell'anno scolastico 2016/2017 per gli istituti scolastici, salvo quanto disposto all'art. 9, comma 1, ed essere strettamente correlate allo svolgimento del progetto.
2. Le spese riferite ad attività realizzate in un periodo diverso da quello indicato al comma 1 non saranno ammesse a compartecipazione.
3. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario: **non sono ammessi scontrini fiscali**;
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture:
 - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
 - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - premi e riconoscimenti;
 - compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa, e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio.
3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - acquisto di beni mobili registrati;
 - acquisto di beni durevoli;
 - acquisto di addobbi e allestimenti floreali;
 - relative a servizio di catering o acquisto di generi alimentari;
 - gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;
 - compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
 - mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009;

Art. 8 – Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria concessa dall'Ufficio di presidenza è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa.

2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 9, riportando l'importo e la denominazione del soggetto, pena la revoca della compartecipazione concessa.

Art. 9 – Rendiconto e modalità di erogazione della compartecipazione

1. Le iniziative dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra il 25 novembre 2016 e il 28 febbraio 2017, salvo richiesta di proroga da presentare prima della data di svolgimento prevista, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario, debitamente motivata e documentata, per un ritardo dovuto a cause oggettive imprevedute e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di concessione della compartecipazione. Il dirigente del Settore competente può autorizzare la proroga fino ad un massimo di un mese dalla data di conclusione delle iniziative (28 febbraio 2017), ossia fino al 31 marzo 2017.
E' ammessa, da parte delle **sole istituzioni scolastiche**, la realizzazione di progetti che abbiano come **ambito temporale di riferimento l'anno scolastico 2016/2017, con conclusione entro e non oltre il 30 aprile 2017**.
2. Il soggetto/ente beneficiario **entro e non oltre 90 (novanta) giorni**, dalla conclusione dell'iniziativa, deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto delle spese sostenute, comprendente i documenti di seguito indicati, redatti su carta intestata del soggetto richiedente, timbrati e firmati dal legale rappresentante, pena la revoca della compartecipazione finanziaria concessa, ai sensi dell'art. 10:
 - **relazione** puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione e pubblicizzazione prodotto;
 - **rendiconto finanziario** dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione. **Il rendiconto finanziario deve risultare coerente** con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 3, comma 2, contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per realizzare l'iniziativa, e deve avere allegate le **copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa (non sono ammessi scontrini fiscali)**;
 - **dichiarazione** del legale rappresentante o del dirigente competente per materia che i giustificativi di spesa, allegati al rendiconto, sono stati esibiti unicamente al Consiglio regionale, ed a nessun altro soggetto che abbia contribuito alla realizzazione della stessa iniziativa.
3. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila ai sensi dell'art. 2 comma 4.
4. La documentazione di cui al precedente comma 1 deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande, di cui all'art. 3, comma 4, con la dicitura "Rendiconto Festa della Toscana 2016".

5. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in un'unica soluzione.
6. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici. via Cavour n. 4, 50129 Firenze.

Art. 10 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa

1. La compartecipazione finanziaria concessa è revocata nei seguenti casi:
 - mancata conclusione dell'iniziativa entro il termine di cui all'art. 9, comma 1;
 - modifica sostanziale dell'iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto al progetto presentato con la partecipazione all'avviso pubblico;
 - modifica sostanziale nella composizione dell'associazione nel caso di enti/soggetti che si presentano in forma associata, di cui all'art. 2, comma 4;
 - inosservanza delle modalità di utilizzo del logo della Festa della Toscana edizione 2016 o uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all'art. 4, comma 1, lett. c);
 - mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni ricevuti, di cui all'art. 8, comma 2;
 - mancata presentazione del rendiconto secondo le modalità e i termini previsti, di cui all'art. 9, comma 2;
2. Nel caso in cui l'importo della spesa rendicontata dal soggetto beneficiario risulti inferiore alla compartecipazione finanziaria concessa, si procede d'ufficio alla rideterminazione della stessa compartecipazione.
3. Nel caso in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti comporti il superamento del costo dell'iniziativa, si procede d'ufficio a rideterminare l'importo della compartecipazione.

Art. 11 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato.

Art. 12 – Pubblicità e comunicazioni

1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, gare e concorsi" e nell'area riservata alla Festa della Toscana, e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici, contattando:
 - email dedicata festadellatoscana@consiglio.regione.toscana.it
 - Francesca Cecconi 055/238.7338 f.cecconi@consiglio.regione.toscana.it
 - Anna Giulia Fazzini 055/238.7778 ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
 - Cinzia Sestini: 055/238.7285 c.sestini@consiglio.regione.toscana.it
2. L'elenco delle partecipazioni finanziarie concesse dall'Ufficio di Presidenza è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale, e a tutti i soggetti ne è data comunicazione a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione dovuto ad indirizzi o recapiti errati indicati da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 13 –Trattamento dei dati personali

1. Le partecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate nell'albo istituito dal Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 2, Firenze.

Art. 14 – Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, Funzionario del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici.
2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici. Dirigente dott.ssa Cinzia Guerrini.

3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici. Dott.ssa Cinzia Guerrini. Tel: 055/238.7332 – email: c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it.